

Schroders Private Banking

Scudo Fiscale Ter

Schroders Italy SIM S.p.A. - *Private Banking*

Ufficio di Milano

Via della Spiga, 30
20121 Milano
Tel. 02 76 3771

Agenzia di Roma

Via del Babuino, 169
00187 Roma
Tel. 06 3218368

Agenzia di Padova

Piazzetta Bettiol, 15
35137 Padova
Tel. 049 8765776

Internet: www.schroders.it/privatebanking

E-mail: infopb@schroders.com

Ottobre 2009



Schroders

Scudo Fiscale Ter

Indice

	Pagina
– Il Quadro Generale	2
– I Vantaggi Principali	3
– I Destinatari	4
– Gli Intermediari	6
– Il Processo Decisionale	7
– Il Rimpatrio	9
– La Regolarizzazione	12
– Alcuni Aspetti Pratici	14

Scudo Fiscale Ter

Il Quadro Generale

Contenuto della Norma

- La misura è contenuta nell'articolo 13 bis del c.d. "Decreto Anti-Crisi" (*) che **consente la possibilità di rimpatriare o regolarizzare le attività (finanziarie o patrimoniali) illecitamente detenute all'estero** (almeno al 31 dicembre 2008) e quindi in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale;
- L'**imposta sostitutiva** in caso di adesione allo Scudo è pari al **5% del valore delle attività rimpatriate o regolarizzate**;
- Finestra Temporale: **dal 15 settembre 2009 al 15 dicembre 2009**.

Obiettivi

- Attraverso la presentazione, nel periodo indicato, di una dichiarazione riservata ad un intermediario sarà possibile:
 - **Rimpatriare** attività finanziarie detenute all'estero in un paese UE, o extra UE, alla data del 31 dicembre 2008;
 - **Regolarizzare** la posizione fiscale relativamente ad attività finanziarie o patrimoniali detenute in paesi dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo, ovvero appartenenti alla cosiddetta White List dei paesi collaborativi, alla data del 31 dicembre 2008.

La Dichiarazione Riservata

- Chi desidera avvalersi dello Scudo deve presentare ad un intermediario finanziario una **dichiarazione riservata** nella quale sono indicate la natura, l'ammontare oggetto di rimpatrio, l'attestazione che le attività erano detenute fuori dal territorio dello Stato almeno al 31/12/2008. Inoltre, con la dichiarazione, il contribuente conferisce mandato all'intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero;
- Una copia della dichiarazione sottoscritta dall'intermediario sarà consegnata al contribuente, essa comprova il pagamento dell'imposta straordinaria e costituisce l'unico documento idoneo a invocare gli effetti del rimpatrio/regolarizzazione

(*) Nota: Decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102 e succ. mod.

Scudo Fiscale Ter

I Vantaggi Principali

Estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie, previdenziali e penali

- Riguarda le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonché quelle previste in materia di monitoraggio fiscale, con riferimento alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate (art. 5 D.L. 167/90 e art. 1 D.lgs. 471/97);
- Esclusione della punibilità per i reati di infedele e omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 del D.lgs. 74/2000);
- Esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti, artifici, occultamento o distruzione di documenti, falso in bilancio.

Anonimato Fiscale e Preclusione dell'accertamento ai fini tributari e contributivi

- La preclusione è riferita ogni accertamento tributario e contributivo, fino a concorrenza dell'importo dichiarato, in relazione a periodi d'imposta il cui termine di accertamento non è ancora decaduto;
- I capitali rimpatriati affluiranno in appositi conti aperti presso l'intermediario italiano che non saranno resi noti all'amministrazione finanziaria, nemmeno in sede di accertamento;
- I conti scudati non confluiranno nemmeno nell'archivio dei rapporti con gli intermediari finanziari dell'anagrafe tributaria;
- Con la segretezza il contribuente si garantisce una forma di "anonimato fiscale" che può protrarsi potenzialmente all'infinito;
- Rimane l'obbligo della segnalazione antiriciclaggio da parte degli intermediari, ma solo in caso di sospetto che i capitali oggetto di Scudo derivino da reati diversi da quelli coperti dalla sanatoria.

Inutilizzabilità Processuale della Dichiarazione di Emersione a Sfavore del Contribuente

- Il rimpatrio o la regolarizzazione non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

Scudo Fiscale Ter

I Destinatari

(1/2)

Soggetti Interessati

- La possibilità di usufruire dello scudo fiscale è riservata ai soggetti che hanno violato le norme in materia di monitoraggio fiscale (quadro RW del modello Unico), e quindi:
 - **Persone Fisiche;**
 - **Enti Non Commerciali;**
 - **Società Semplici e Associazioni equiparate fiscalmente** (residenti nel territorio dello Stato alla data di presentazione della dichiarazione riservata);
 - **Ditte Individuali.**
- **I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato** nel periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione riservata;
 - Le **Persone Fisiche** sono considerate residenti se “per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Sono compresi anche gli eredi;
 - Gli **Enti Non Commerciali**, le **Società Semplici**, **Associazioni** e le **Ditte Individuali** sono considerate fiscalmente residenti se “per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.
- L’emersione è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività, ma anche quando le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona o siano intestate a società fiduciarie.

Scudo Fiscale Ter

I Destinatari

(2/2)

Riepilogo dei Soggetti Interessati

Persona Fisica	SI
Enti non Commerciali	SI
Società Semplici	SI
Associazioni	SI
Ditte Individuali	SI
<i>Società di persone</i>	<i>NO</i>
<i>Società di capitali</i>	<i>NO</i>

Soggetti Esclusi

- Sono automaticamente esclusi dallo Scudo Fiscale Ter coloro i quali non sono soggetti al monitoraggio fiscale, quindi:
 - Società in Nome Collettivo;
 - Società in Accomandita Semplice;
 - Enti Commerciali;
 - Società di Capitale;
 - Tutti i soggetti che detengono attività all'estero regolarmente dichiarate nel quadro RW.

Scudo Fiscale Ter

Gli Intermediari

Intermediari Abilitati

- Gli **intermediari** presso i quali è possibile presentare la dichiarazione riservata sono:
 - **Banche italiane;**
 - **SIM;**
 - **SGR (attive nel servizio di gestione individuale);**
 - **Società Fiduciarie;**
 - **Poste Italiane;**
 - **Banche Estere (che operano in regime di “Stabile Organizzazione”);**
 - **Agenti di Cambio.**

Scudo Fiscale Ter

Il Processo Decisionale

(1/2)

Schema di Sintesi



Finestra Temporale → 15 settembre 2009 –15 dicembre 2009

Scudo Fiscale Ter

Il Processo Decisionale

(2/2)



Individuazione delle attività oggetto di emersione

- **Attività Finanziarie** (somme di denaro, azioni quotate e non quotate, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, polizze assicurative), **detenute all'estero alla data del 31/12/2008**;
- **Attività Patrimoniali** (immobili, beni patrimoniali, quote di diritti reali, le multiproprietà, gli oggetti preziosi, le opere d'arte) **detenute all'estero alla data del 31/12/2008**.



Scelta tra rimpatrio e regolarizzazione

- **Rimpatrio** → i soggetti interessati potranno far rientrare in Italia, attraverso gli intermediari, le attività finanziarie detenute all'estero, in qualsiasi paese europeo ed extraeuropeo. Come per le passate edizioni esistono altre forme di rimpatrio come quella di “trasporto al seguito” delle attività da parte del contribuente, e quella di rimpatrio “giuridico” (questa si riferisce all'ipotesi di apertura di un conto presso un intermediario residente che successivamente costituisce un sub deposito all'estero con le attività oggetto di emersione);
- **Regolarizzazione** → i soggetti possono mantenere all'estero le attività finanziarie e patrimoniali, ma solo se la detenzione riguarda paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, ovvero inseriti nella cosiddetta White List dei paesi collaborativi.

Scudo Fiscale Ter

Il Rimpatrio: Fase Operativa

(1/3)

Schema di Sintesi



Finestra Temporale → 15 settembre 2009 –15 dicembre 2009

Scudo Fiscale Ter

Il Rimpatrio: Fase Operativa

(2/3)



Visita all'Intermediario Italiano Prescelto e apertura del conto

- Occorrerà recarsi da un intermediario Italiano autorizzato (Sim, Banca o Fiduciaria) per procedere all'apertura del conto (mandato di gestione o deposito) ed eventualmente compilare la Dichiarazione Riservata firmandola in quattro copie. Tale compilazione, in un primo momento, potrebbe essere parziale.



Consegna all'Intermediario Estero delle Disposizioni di Chiusura Conto e Trasferimento

- Occorrerà impartire le disposizioni di chiusura conto e liquidazione del portafoglio alla propria controparte estera. In alternativa si possono trasferire i titoli e la liquidità residua con l'accortezza di verificare il regime impositivo italiano dei titoli oggetto di trasferimento;
- E' bene specificare che il rimpatrio si perfeziona con il pagamento dell'imposta del 5% e non con il trasferimento dei titoli o delle disponibilità liquide che potrebbero anche arrivare all'intermediario italiano in un momento successivo (anche oltre il termine massimo del rimpatrio fissato al 15 Dicembre 2009).

Scudo Fiscale Ter

Il Rimpatrio: Fase Operativa

(3/3)



Nuovo Incontro con l'Intermediario Italiano

- Si tornerà dall'intermediario Italiano con le disposizioni di trasferimento/bonifico impartite all'intermediario estero. Nell'ipotesi di trasferimento titoli, sarà opportuno fornire all'intermediario italiano un contatto di riferimento dell'intermediario estero onde gestire tale trasferimento.



Versamento dell'Imposta Straordinaria del 5%

- Con il versamento dell'imposta il processo di rimpatrio è perfezionato. L'esatto ammontare dell'imposta sarà commisurato a quanto contenuto nella Dichiarazione Riservata.


Redditi 2009

- Il contribuente può comunicare all'intermediario -che ne verserà la relativa imposta- i redditi conseguiti sul patrimonio oggetto di sanatoria tra il 1 gennaio 2009 e la data di rimpatrio.
- In tal caso, esistono 2 metodi per il calcolo delle imposte:
 - **metodo presuntivo:** l'imposta sarà pari al 27% della media ponderata dei tassi di sconto 2009 per l'importo rimpatriato (stimabile nello 0,38% circa);
 - **metodo analitico:** si calcolano analiticamente i redditi derivanti dalle attività detenute all'estero nel periodo in considerazione (dall'1 gennaio 2009 alla data del rimpatrio) e si applicano da parte dell'intermediario le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive vigenti in Italia.

Scudo Fiscale Ter

La Regolarizzazione: Fase Operativa

Schema di Sintesi



Finestra Temporale → 15 settembre 2009 –15 dicembre 2009

- Analogamente al rimpatrio, anche la regolarizzazione si perfezionerà con versamento dell'imposta del 5% da parte di un intermediario italiano;
- Occorrerà pertanto individuare i beni e le attività da rimpatriare ed i conseguenti criteri di valutazione. Occorrerà altresì valutare le conseguenze dichiarative a decorrere dal periodo di imposta 2009 in avanti;
- Utilizzando la regolarizzazione, il contribuente non beneficerà di alcun anonimato.

Scudo Fiscale Ter

La Regolarizzazione: WHITE LIST

- La procedura di Regolarizzazione è applicabile alle attività detenute in uno dei Paesi dell'UE, dello SEE, nonché nei Paesi elencati nella c.d. "White List", relativa allo scambio di informazioni tributarie (la Svizzera non vi è compresa).

La White List

Australia	Giappone	Polonia
Austria	Grecia	Portogallo
Belgio	Irlanda	Regno Unito
Bulgaria	Islanda	Repubblica Ceca
Canada	Lettonia	Romania
Cipro	Lituania	Slovacchia
Corea del Sud	Lussemburgo	Slovenia
Danimarca	Malta	Spagna
Estonia	Messico	Stati Uniti
Finlandia	Norvegia	Svezia
Francia	Nuova Zelanda	Turchia
Germania	Paesi Bassi	Ungheria

Scudo Fiscale Ter

Alcuni Aspetti Pratici

(1/2)

Allungamento del Termine per Operazioni di “Smontaggio” Complesse

- Per l'adesione finalizzazione dello Scudo resta fermo il termine del 15 dicembre 2009;
- In caso di attività finanziarie per cui sono necessarie operazioni di “smontaggio” complesse è possibile perfezionare lo Scudo entro una data successiva ravvicinata; purchè sia versata entro il 15 dicembre l'imposta sostitutiva del 5%;
- Un altro modo potrebbe essere quello di creare una polizza vita a premio unico dove far confluire tutti i valori mobiliari incagliati o gravati da tassazione ad aliquota marginale (es fondi non UE non armonizzati). A questo punto si rimpatrierebbe la polizza nella sua totalità e non le sue singole componenti.

Possibili Benefici per le Società di Capitali

- Lo Scudo effettuato dal *dominus di una società di persone o di capitali*, non vale a tutelare la società stessa, ma non può essere usato dall'Amministrazione finanziaria per avviare controlli sulla medesima.

Immobili

- Gli **Immobili** possono essere regolarizzati se detenuti in uno stato UE ovvero incluso nella White List (v. pag. 13); alternativamente possono essere conferiti ad una Società con sede nello Stato in cui si trovano, rimpatriando le partecipazioni nella conferitaria.

Scudo Fiscale Ter

Alcuni Aspetti Pratici

(2/2)

Criteri di Valutazione delle Attività diverse dal denaro

- Poiché il valore indicato nella dichiarazione riservata rappresenta l'ammontare su cui calcolare l'imposta del 5% occorre definire i criteri con cui valorizzare i beni differenti dal denaro.

Attività Finanziarie diverse dal denaro:

E' possibile scegliere tra costo d'acquisto, valori correnti o valori intermedi.

Attività Patrimoniali:

Si deve indicare il valore compreso tra il costo d'acquisto documentato e quello risultante da una perizia di stima.

Disclaimer

Le strategie e le decisioni di investimento eventualmente disposte dai destinatari del presente documento, a seguito della sua lettura, debbono considerarsi indipendenti e prive di ogni connessione con le opinioni e le informazioni espresse nello stesso. Schroders ha riportato nel presente documento le proprie analisi ed opinioni, che sono suscettibili di cambiamenti. Nonostante le informazioni ed opinioni riportate nel presente documento provengano da fonti che riteniamo affidabili, è esclusa qualsiasi responsabilità per eventuali fatti o considerazioni erranee. Ciò non esclude o limita gli obblighi o la responsabilità di Schroder Investment Management Limited (SIM) nei confronti dei propri clienti ai sensi del "Financial Services and Markets Act 2000" (e successive modifiche) o di qualsiasi altra disposizione regolamentare.

Publicato da Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, società autorizzata e soggetta alla disciplina della "Financial Services Authority" (Autorità di vigilanza) del Regno Unito.